



Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 14/06/2025

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O IN LATTINE

IL SINDACO

CONSIDERATO

che in Piazza Mazzini, in occasione della Festa di Sant'Antonio, si svolgeranno in data 14 giugno 2025 la Serata Musicale "Nostalgia '90" e, nella serata del 15 giugno 2025, il concerto dell'artista Franco Ricciardi – "Medina Pop", eventi che richiameranno un notevole afflusso di pubblico, anche proveniente da tutta la Provincia;

che l'abbandono di contenitori in vetro e/o lattine può comportare il rischio che tali oggetti vengano utilizzati come strumenti contundenti o atti ad offendere, con conseguenti pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, oltre a costituire un elemento di degrado e una grave lesione al decoro urbano;

RITENUTO

necessario intervenire con urgenza per prevenire possibili episodi di violenza o atti vandalici riconducibili all'abuso di alcol e all'abbandono di contenitori, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini, salvaguardare l'ambiente e assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico;

opportuno evitare, nei giorni degli eventi, che i partecipanti possano accedere alle aree della manifestazione portando con sé bottiglie o contenitori in vetro;

RILEVATO

- che sussiste la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza finalizzato a prevenire o, quanto meno, contenere efficacemente eventuali pericoli e disagi a carico dei residenti e dei frequentatori delle aree interessate, i quali devono poter usufruire degli spazi pubblici in condizioni di piena sicurezza e serenità;

RITENUTO

- adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;
- che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento urgente e cautelare;

VISTI

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Enti Locali, che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e

- l'incolumità pubblica;
- il D.M. 05/08/2008 “*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione*”;
 - la Circolare n. 3644/C emanata in data 28.10.2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico;
 - il D. Lgs. n. 285/92 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

per i motivi descritti in narrativa,

per il giorno 14 giugno 2025 dalle ore 20.00 alle ore 06:00 del giorno successivo;

per il 15 giugno 2025 dalle ore 20.00 alle ore 06:00 del giorno successivo

su tutto il territorio comunale:

- l'obbligo di effettuare la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e analcolica, esclusivamente in contenitori monouso, con espresso divieto di utilizzo di contenitori in vetro o lattine, inclusi quelli erogati mediante distributori automatici;
- il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualunque gradazione e in qualsiasi tipo di contenitore, da parte degli esercizi appartenenti alla media e grande distribuzione;
- il divieto, per chiunque, di utilizzo e abbandono di contenitori vuoti, bottiglie di vetro, lattine, nonché della loro rottura e del conseguente abbandono di frammenti in aree pubbliche o ad uso pubblico.

AVVISA

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, fatte salve le responsabilità civile e penali, comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis, comma I-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i. da euro 25 ad euro 500.
- L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 C.p.

DISPONE

- L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale e la notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Sig. Prefetto della Provincia di Avellino, alla Questura di Avellino, al Comando dei Carabinieri di Ariano Irpino, al Commissariato di Polizia di Ariano Irpino, all'ASL di Avellino e al Comando della Polizia Municipale di Ariano Irpino.
- L'informazione tramite il sito internet del Comune e con pubblicazione sull'albo pretorio on line;
- La comunicazione alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Tutti gli Organi di Polizia dello Stato ed il Comando della Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Sindacale.

Il Sindaco

ENRICO FRANZA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)